

Spett.le

**IMPRESE
CONSULENTI**

Reggio Emilia, li 22/05/2024

Oggetto: Legge n. 56 30/04/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 - modifiche apportate all'art. 29 D.L. n. 60 del 07/05/2024.

Con la presente Vi trasmettiamo la scheda tecnica di sintesi, realizzata dalla CNCE, aggiornata con le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 19/2024 comprensiva delle novità introdotte all'art. 29 dallo stesso D.L. Coesione.

Cordiali saluti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**



AGGIORNAMENTO SCHEDA DI SINTESI (Com. CNCE 870/2024)

Con le modifiche introdotte della Legge di conversione del D.L. 19/2024 e
con le modifiche apportate all'art. 29 del DL n. 19/24 DL n. 60/2024

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024) recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (qui di seguito anche "PNRR") modificato con Legge di conversione n. 56 del 30 aprile 2024 (GU n. 100 del 30 aprile 2024), è stato novellato dal DL n. 60 del 7 maggio 2024 (GU n. 105 del 7 maggio 2024) recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" con entrata in vigore a far data 8 maggio 2024.

Nel rinviare ad un'attenta lettura del testo dei decreti per tutti gli approfondimenti del caso, di seguito il testo della **nota tecnica di sintesi delle principali novità di interesse per le Casse in materia di lavoro**, già contenuta nella Comunicazione CNCE 870, con gli aggiornamenti apportati dalla [Legge di conversione 56/2024](#) e dal [D.L. Coesione n. 60/2024](#).

Art. 29 D.L. 19/2024 convertito in [legge n. 56/2024](#) e ulteriormente modificato dal [D.L. 60/2024](#) – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Viene modificato *l'art. 1, co. 1175, l. 27 dicembre 2006, n. 296*, disponendo che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Viene introdotto il nuovo *comma 1175-bis*, il quale dispone che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al già menzionato comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra.

Viene modificato *l'art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, in materia di responsabilità solidale negli appalti, prevedendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico [e normativo](#) complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale [stipulato dalle associazioni sindacali dei](#)

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. È prevista l'estensione della previsione di cui al 2° comma dell'art 29 per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per essere agenzia di somministrazione (art. 4, comma 1, lettera a), nonché nei casi di appalto e distacco entrambi privi dei requisiti di legge.

Viene modificato *l'art. 1, co. 445, l. 30 dicembre 2018, n. 145*, in materia di sanzioni contro il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo disposizioni relative alle sanzioni sull'eventuale superamento del limite di durata per il passaggio al lavoro a tempo indeterminato. Le sanzioni sono aumentate del 30% per la violazione delle norme in materia di lavoro irregolare (art. 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12) e del 20% per la violazione delle norme in materia di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di personale (art. 18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), in materia di comunicazioni sui distacchi di personale (art. 12, d.l. 17 luglio 2016, n. 136) e in materia di adibizione al lavoro di donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno (art. 18 bis, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66).

Si inaspriscono le sanzioni in materia di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di personale (*art. 18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*), comprese le ipotesi dell'utilizzatore che utilizzi personale inviato da soggetti privi delle autorizzazioni di legge, dell'appalto e del distacco privi dei requisiti di legge, della somministrazione di lavoro realizzata con finalità di elusione di norme inderogabili di legge o di CCNL.

Si prevede che all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (qui di seguito anche "INL") rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro che ottengono l'attestato non sono sottoposti, per 12 mesi dall'iscrizione, a ulteriori verifiche dell'INL, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In materia di appalti:

a) verifica della congruità (modifiche apportate dal D.L. Coesione n. 60/2024)

- Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, **e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati,**

verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

- negli appalti pubblici (è stato eliminato il tetto dei 150.000 euro) l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento di tale violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ex art. 222, co. 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qui di seguito anche "CCP");
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei Lavori, ove nominato, o dal committente stesso, in mancanza di nomina dello stesso, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori;
- provvedono ad accertare tali violazioni e – negli appalti privati – a irrogare le sanzioni gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

b) Sistema di qualificazione delle imprese – patente (sintesi di cui alla Com. 870)

(Per quanto riguarda tale punto si rinvia per le novità al testo della Legge di conversione n. 56/2024)

Si interviene sull'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando l'art. 27 ("Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile¹). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla

¹ Tra cui i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (allegato X DLgs 81/08)

competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi;
- d) possesso del DURC;
- e) possesso del DVR;
- f) possesso del DURF.

Si modifica, dunque, la responsabilità del committente o del responsabile dei lavori per quanto concerne la verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, del possesso e delle dichiarazioni dei documenti necessari e delle patenti per le esecuzioni dei lavori, e le rispettive sanzioni.

Il decreto, inoltre, interviene sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, intervenendo sulle le modalità di calcolo delle patenti, che hanno un punteggio iniziale di 30 crediti, e delle relative decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Si rimanda a un decreto del Ministero del Lavoro la definizione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente e i contenuti informativi della stessa.

ult. rev. 20240513

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
(24G00077)
(GU n.105 del 7-5-2024)

Vigente al: 8-5-2024

Titolo I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea

Art. 28

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».